

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI EXTRA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la documentazione con la quale il dott. Antonio Nappi, iscritto al III° anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore di questo Ateneo, è stato autorizzato allo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica presso strutture assistenziali extra rete formativa, dall'1/2/2024 al 31/7/2024 per un periodo di 6 mesi;

Visto il verbale del 16/07/2024 con il quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore di questo Ateneo ha dato parere favorevole alla richiesta del dott. Antonio Nappi, di proseguire il periodo di formazione specialistica presso l'U.O. di

Anestesia, diretta dal Prof. Mario Cardia, P del P.O. Santissima Trinità) fino al 31/01/2025;

Visto il nulla osta del Rappresentante Legale (o di chi ne fa le veci) della struttura ospitante alla frequenza del suddetto dottore;

Vista l'accettazione del Responsabile dell'U.O./Servizio Assistenziale della struttura ospitante;

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, emanato con D.R. n.331 del 07/05/2020 il quale ha stabilito, tra l'altro, la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del medico in formazione specialistica presso la Struttura ospitante.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - 81100 Caserta, codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari) con sede legale viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari, C.F./Partita IVA 03990560926 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale dott. Marcello Tidore

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture (U.O. di Anestesia, diretta dal Prof. Mario Cardia, P del P.O. Santissima Trinità) per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore il dott. Antonio Nappi (d'ora in poi denominato "medico in formazione").

Art. 3 – Durata

La presente convenzione ha durata dall'1/8/2024 al 31/01/2025 e potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il tacito rinnovo.

Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 5 - Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione svolge le attività professionalizzanti previste dal programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Tutela assicurativa

Così come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 368/1999, il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Si precisa, altresì, che agli effetti di quanto dedotto nel Decreto Interministeriale n. 402/2017,

Allegato 1, le suddette coperture assicurative possono essere poste anche a carico del medico in formazione specialistica, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa.

L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 9 - Sicurezza

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 10 - Obblighi e diritti del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4 e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.

Esclusivamente per i titolari di contratto di formazione, l'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti al medico in formazione specialistica per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

Art. 11 Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le

informativa sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it), per l'Ente Ospitante sul Sito dell'ASL n. 8 di Cagliari (www.asl8cagliari.it)

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, firmata digitalmente, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, Parte I – Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – sarà assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL N. 8 DI CAGLIARI

Dott. Marcello TIDORE